



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 3099 / 2016

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: PROVVEDIMENTO RECANTE GIUDIZIO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE NEGATIVO SUL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA BLO IMMOBILIARE S.R.L. RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DI UN CENTRO COMMERCIALE (GRANDE STRUTTURA DI VENDITA) ALL'INTERNO DI UN EDIFICIO A TORRE DA REALIZZARSI IN COMUNE DI VENEZIA, LOC. MARGHERA.

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta provinciale n. 230 del 29.12.2010;
- iii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- iv. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione del’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- vi. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- vii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

- viii. l'art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

Visti:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii. la legge regionale 26 marzo 1999 n. 10 “Valutazione d'impatto Ambientale” ;
- iii. la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 575 del 03.05.2013, con cui la Regione del Veneto ha confermato le deleghe alle province per quanto concerne la materia della V.I.A. per alcune tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV della parte seconda del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- iv. la Deliberazione della Giunta provinciale n° 284/2009 mediante la quale si è proceduto alla nomina dei nove laureati esperti facenti parte della Commissione VIA provinciale, nonché il decreto della Presidente della Provincia di Venezia n. 9/2010, mediante il quale la Commissione VIA è stata formalmente istituita, nella sua intera composizione.
- v. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale,
- vi. l'art.22 della succitata legge regionale che prevede:
 - al comma 1, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e il rispetto dei termini stabiliti dalla disciplina di settore, di far espletare alle commissioni VIA provinciali le proprie funzioni fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'art.21 della stessa e comunque non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge avvenuta in data 22 febbraio 2016;
 - al comma 2 di applicare le disposizioni di cui alla legge regionale 26 marzo 1999 n.10 alle procedure avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge n. 4/2016 o avviate nelle more degli adempimenti di cui all'art.21 della legge n.4/2016;
- vii. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”.
- viii. la D.G.R.V. del 09 dicembre 2014 n. 2299 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative”.
- ix. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997.

Vista l'istanza acquisita agli atti di questa Amministrazione in data 22.06.2015 con prot. n. 52620 e successive 10 pec, con la quale la società Blo Immobiliare s.r.l., con sede legale in via Ugo Foscolo n°3, 35100 Padova, ha chiesto l'attivazione della procedura volta all'ottenimento del giudizio di compatibilità ambientale del progetto per la costruzione di un centro commerciale (grande struttura di vendita) del settore non alimentare in loc. Marghera e contestuale autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque meteoriche di dilavamento del relativo parcheggio;

constatato che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi, è individuata all'art. 22 c.1 lett.a) della L.R. n. 50 del 28.12.2012 “grandi strutture di vendita” e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di VIA di cui all'art.23 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. ai sensi dell'allora vigente DGRV n. 575 del 03.05.2013, e comunque confermata con la L.R. 4/2016 ;

- ii. nell'istanza presentata in data 22.06.2015 la società Blo Immobiliare s.r.l. ha comunicato il deposito del progetto nel Comune interessato nonché la data di pubblicazione dell'annuncio previsto dall'art. 24 del D.lgs n. 156/2006 e ss.mm.ii. fissata per il giorno 24.06.2015 sul quotidiano: "Corriere del Veneto";
- iii. il progetto e lo studio d'impatto ambientale sono stati presentati al pubblico il giorno 08.07.2015;
- iv. con numero di serie 01131983840322 del 10.06.2015 è stato assolto l'obbligo di marca da bollo pari a 16,00 euro per il presente provvedimento ai sensi del DPR n. 642/1972 come modificato con la legge 147/2013;

Dato atto che:

- i. in data 15.07.2016 è stato introdotto il progetto e il S.I.A. all'esame della Commissione V.I.A. provinciale;
- ii. con nota acquisita agli atti con protocollo n. 65298 del 04.08.2015 la società Blo Immobiliare s.r.l. ha presentato istanza per l'ottenimento, contestualmente alla procedura di VIA, dell'autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento dei piazzali adibiti a parcheggio in acque superficiali;
- iii. in data 09.09.2015 si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi di cui al verbale protocollo n. 78752 del 24.09.2015 per l'esame congiunto con gli enti interessati della documentazione presentata.
- iv. con nota protocollo n. 78829 del 24.09.2015 la Città Metropolitana di Venezia, a seguito degli esiti della Conferenza dei servizi, ha comunicato alla società Blo Immobiliare s.r.l. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in quanto nell'ambito di tale conferenza è emerso da parte del Comune di Venezia che la torre per poter essere realizzata necessita di un piano urbanistico attuativo, da sottoporre a VAS, o di un permesso di costruire in deroga;
- v. con nota acquisita agli atti con protocollo n. 81914 del 05.10.2015 la società Blo Immobiliare s.r.l. ha trasmesso le proprie osservazioni in merito ai rilievi mossi;
- vi. ritenuto di proseguire con l'istruttoria, in data 09.11.2015 si è svolta una riunione con i tecnici del comune di Venezia, ANAS, ARPAV e con il referente di progetto della Commissione V.I.A. di cui al verbale protocollo n. 96401 del 24.11.2015, in cui sono state affrontate, approfondendole, le problematiche emerse dall'analisi del progetto e dello studio d'impatto ambientale ed espresse nell'ambito della conferenza dei servizi tenutasi in data 09.09.2015;
- vii. la Città Metropolitana di Venezia, ha conseguentemente richiesto delle precisazioni e delle integrazioni alla documentazione, inviate alla società con nota protocollo n. 97807 del 30.11.2015;
- viii. con nota acquisita agli atti con protocollo n. 99956 del 07.12.2015 il comune di Venezia ha trasmesso le proprie osservazioni di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 126 del 05.11.2015, sulle quali la Commissione V.I.A. ha svolto un'istruttoria in merito al loro accoglimento, riportata nel parere allegato al presente provvedimento;
- ix. con nota protocollo n. 6790 del 28.01.2016 è stata concessa, su richiesta della società Blo Immobiliare s.r.l. una proroga per la presentazione delle integrazioni;
- x. con nota acquisita agli atti con protocollo n. 13493 del 17.02.2016 la società Blo Immobiliare ha presentato le integrazioni richieste che risultavano incomplete in merito al punto relativo al traffico;
- xi. con nota protocollo n. 23118 del 17.03.2016 la Città Metropolitana di Venezia ha sollecitato la società Blo Immobiliare s.r.l. a presentare le informazioni richieste nella succitata nota 97807/2015 in merito al traffico;
- xii. con nota acquisita agli atti con protocollo n. 42111 e 42113 del 13.05.2016 la Società ha trasmesso le integrazioni in merito allo studio del traffico;
- xiii. è stata esaminata da parte della Commissione VIA la documentazione integrativa richiesta;
- xiv. con nota protocollo n. 63115 del 15.07.2016 la Città Metropolitana di Venezia ha comunicato alla società Blo Immobiliare s.r.l. i motivi ostativi alla formulazione di un parere positivo di compatibilità ambientale in quanto il nuovo studio del traffico presentava importanti criticità, tali da connotare un impatto cumulativo negativo sulla componente aria non mitigato;

- xv. con nota protocollo n. 69530 del 08.08.2016 la Città metropolitana di Venezia non ha accolto la richiesta di proroga formulata dalla società Blo Immobiliare s.r.l. per la presentazione delle osservazioni in risposta ai rilievi mossi;
- xvi. con nota acquisita agli atti con protocollo n. 70191 del 10.08.2016 la società Blo Immobiliare s.r.l. ha trasmesso le osservazioni in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi di cui al protocollo n. 60530/2016;
- xvii. nella seduta del 21.09.2016 la Commissione VIA ha esaminato le osservazioni presentate dalla società Blo Immobiliare s.r.l. ed ha espresso parere negativo in ordine al progetto presentato;
- xviii. nel parere protocollo n. 86554 del 11.10.2016, relativo alla seduta del 21.09.2016, sono riassunte le motivazioni relative al non accoglimento delle osservazioni formulate dalla società e fornite le motivazioni all'espressione del parere negativo da parte della Commissione VIA;

Ritenuto di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione.

DETERMINA

1. Si esprime **giudizio di compatibilità ambientale negativo, in quanto vi è un impatto negativo sulla componente aria non mitigato generato dalla grande struttura di vendita inserita nella nuova torre "Venus Venis" cumulativamente considerata con l'esistente centro commerciale "Nave de Vero", riferito** al progetto presentato dalla ditta Blo Immobiliare s.r.l. così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di VIA prot. n. 52620 del 22.06.2015 e successive integrazioni per la realizzazione di un centro commerciale all'interno di un edificio a torre ad uso commerciale e ricettivo in comune di Venezia, loc. Marghera per le motivazioni espresse nel parere della Commissione VIA protocollo n. 86554 del 11.10.2016 che fa parte integrante della presente determinazione.
2. Ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. l'estratto del presente provvedimento dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto a cura della ditta Blo Immobiliare s.r.l. con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza. Copia dell'estratto, con evidenziata la data di pubblicazione sul BUR dovrà essere inviata a questa provincia entro 10 giorni dalla sua pubblicazione.
3. Il termine della conclusione del procedimento pari a 150 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio previsto dall'art. 24 del D.lgs n. 156/2006 e ss.mm.ii., al netto delle interruzioni intervenute a seguito delle comunicazioni di cui all'art.10 bis della L.241/90 protocollo n. 78829 del 24.09.2015 e protocollo n. 63115 del 15.07.2016 è fissato al 22.12.2016 e risulta rispettato.
4. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto dell'estratto del presente decreto di VIA ai sensi dell'art. 27 c.2 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
5. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Blo Immobiliare s.r.l. e trasmesso al Comune di Venezia, alla Regione del Veneto Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale e al dipartimento ARPAV provinciale di Venezia.
6. Il presente provvedimento è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo: <http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/node/663>.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente